

COMUNE DI COMABBIO
Provincia di Varese

UFFICIO TECNICO

**REGOLAMENTO DEI FONDI
PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE INTERNA
DI LAVORI PUBBLICI E STRUMENTI URBANISTICI.**

- ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE -

cc. 28/2002

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 – Oggetto del regolamento

Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni

Art. 1.3 – Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

Art. 1.4 – Conferimento degli incarichi

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 2.1 – Soggetti destinatari

Art. 2.2 – Prestazioni parziali

Art. 2.3 – Incarichi collegiali con dipendenti di altri settori

Art. 2.4 – Incarichi collegiali con professionisti esterni

Art. 2.5 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

CAPO III – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 3.1 – Sottoscrizione degli elaborati

Art. 3.2 – Utilizzazione degli elaborati

CAPO IV – ALTRI ONERI

Art. 4.1 – Spese

Art. 4.2 – Oneri per la copertura assicurativa

CAPO V – NORME FINALI

Art. 5.1 – Entrata in vigore del regolamento

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge citata.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico dell'amministrazione.

Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, descritto all'articolo 2 della stessa legge; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 16, della legge citata, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 109 del 1994, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a 150.000 Euro e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente; ai fini della presente disposizione l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, se rilasciata da un organo comunale delegato, e il parere di cui all'articolo 221 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 1934, sono considerati atti di assenso interni all'amministrazione.
3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale e le sue revisioni.
4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 1.3 – Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura dell'1,5 per cento, salvo diverse disposizioni del regolamento, sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'I.V.A.
2. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30 per cento, salvo diverse disposizioni del regolamento, sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.
3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione, ai sensi dell'articolo 1.2, comma 5, del regolamento.
4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 7, ed assegnate ad apposita voce del bilancio.

5. Gli importi da liquidare, imputati al fondo, sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti, con l'esclusione degli oneri riflessi a carico dell'Ente, salvo diversa previsione che – successivamente alla data di approvazione del presente regolamento – saranno contenute espressamente dalle norme di leggi, contratti e/o risoluzioni ministeriali: in tale caso, il Comune sarà tenuto a risarcire i propri dipendenti delle trattenute degli oneri previdenziali ed assicurativi, indebitamente effettuate.

Art. 1.4 – Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti di norma con provvedimento della Giunta.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati, nonché le relative quote da ripartire; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche.
3. La Giunta può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.
4. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie non saranno in ogni caso retribuite.

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 2.1 – Soggetti destinatari

1. Sono destinatari del fondo:
 - a)- il responsabile unico del procedimento;
 - b)- il personale tecnico incaricato per la redazione del progetto e gli strumenti urbanistici (generali, particolareggiati, attuativi e loro varianti, ivi compresi gli atti normativi e convenzionali).
 - c)- il personale tecnico incaricato per la direzione lavori, per il collaudo e per il coordinamento per la sicurezza.
2. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro non inficia l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite.
3. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di varianti ex art. 25 della Legge n. 109/1994 che comportino un'attività di progettazione, da quantificarsi sull'importo di perizia.

Art. 2.2 – Prestazioni parziali

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, e gli altri livelli siano affidati o siano stati affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'1,5 per cento è la seguente:
 - a)- solo progetto preliminare e R.U.P.: 0,50;
 - b)- solo progetto definitivo e R.U.P.: 0,70;
 - c)- solo progetti definitivo ed esecutivo congiunti e fusi in un unico livello e R.U.P.: 1,20;
 - d)- solo progetto esecutivo e R.U.P.: 1,00;
 - e)- solo direzione lavori e/o coordinamento per la sicurezza e R.U.P.: 1,00;
 - f)- solo collaudo e R.U.P.: 0,50.
 - g)- R.U.P.: 0,30
2. Qualora gli incarichi relativi alle fasi di progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento per la sicurezza, ovvero per gli incarichi relativi agli strumenti urbanistici, dovessero essere affidati a soggetti esterni all'Amministrazione, la quota da calcolarsi rispettivamente sull'1,5 per cento e nella misura del 30 per cento, è attribuita al responsabile del procedimento con la percentuale dello 0,50.

Art. 2.3. Incarichi collegiali con dipendenti di altri settori.

1. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a particolari carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti di altri settori.

Art. 2.4 – Incarichi collegiali con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
2. In deroga all'articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143, all'articolo 11 della legge 2 marzo 1949 n. 144, all'articolo 6, commi secondo e terzo, della legge 1° luglio 1977, n. 404 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di incarico collegiale l'onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, sarà in ogni caso ridotto.
3. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione è ridotto allo 1,00 per cento dell'importo stimato delle opere o del lavoro ovvero al 10 per cento della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota definita al presente comma.

Art. 2.5 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d'una delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conforme al principio di reciprocità, la quota di fondo di competenza di questa amministrazione, aumentata di un quarto, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.
3. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.
4. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

CAPO III – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 3.1 – Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4, comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "Comune di Varano Borghi - Ufficio tecnico", o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora l'ufficio sia articolato in dipartimenti, servizi, settori o unità operative.

Art. 3.2 – Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

CAPO IV – ALTRI ONERI

Art. 4.1 – Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 4.2 – Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 17, comma 3, della Legge 109/94, per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici.
2. L'assicurazione è soggetta alle disposizioni sancite dall'art. 106 del D.P.R. 554/99.
3. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi e i relativi massimali non possono essere superiori ad una quota percentuale dell'importo dei lavori da progettare e da porsi a base di gara, del 10 per cento.

CAPO V – NORME FINALI

Art. 5.1 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/06/2000.
3. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle prestazioni previste dall'art. 1.2 per le quali il relativo procedimento amministrativo non risulta ancora concluso.